

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 29 ottobre 2014)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI

Relatore di minoranza: MASSIMO BINCI

sulla proposta di legge n. 415

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 giugno 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2013, N 6 “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2013, N. 44
“ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2013”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 26 settembre 2014)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 415 concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 'Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale' e alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 'Assestamento di bilancio 2013'", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Antonio Pettinari nella seduta n. 3 del 26 settembre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:
 - a) alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2013, così come sostituita del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola "territoriale" sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali"
 - b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"
 - c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "al 30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2015"
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Si evidenzia la necessità di garantire agli enti locali le risorse necessarie per la copertura dei costi relativi al pagamento dell'IVA a partire dal 2012, non più garantita dalle erogazioni statali.

Il Presidente
Nella Brambatti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 16 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 415 ad iniziativa della Giunta Regionale, concernente "Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Marco Manzotti nella seduta n. 43 del 16 ottobre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";
- b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "al 30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2015".

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 6/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), è abrogato.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 6/2013)

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente: "a bis) sulla base del Programma triennale di cui all'articolo 2, approva, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione assembleare competente, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano,".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale trasmette a ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale, una proposta del progetto di rete di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a bis)." .

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:

"a) nell'ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province, approva il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano così come stabilito all'articolo 4, comma 1, lettera a bis);".

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui, anche all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 4, l'intesa non è raggiunta, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano è comunque approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a bis), dandone adeguata motivazione.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2013 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 6/2013)

Identico

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 6/2013)

Identico

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2013)

Identico

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2013 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "~~sessanta~~ novanta giorni".

2. *Identico*

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/2013 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora le Province non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva, subentrando nelle relative funzioni.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: “al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle parole: “al 31 dicembre 2014”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 35 della l.r. 44/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013) è abrogato.

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: “al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle parole: “~~al 31 dicembre 2014~~ **al 30 settembre 2015**”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 35 della l.r. 44/2013)

Identico